

*A domanda Risponde **Stefano USAI***

**I PROFILI GIURISPRUDENZIALI DELLA REVOCA DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI**

*15 luglio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00*



## Quesiti

SI PUÒ/DEVE REVOCARE UN FINANZIAMENTO PER EVENTI ALLUVIONALI, (CONCESSO CON ATTO ASSUNTO DAL DIRIGENTE PRECEDENTE), OGGETTO ANCHE DI EVIDENTE TRUFFA, ANDATA PERÒ IN PRESCRIZIONE, **MA EVIDENTEMENTE RICONDUCIBILI AD AGGRAVAMENTO DI DANNI PRECEDENTI?**

*241/90 - Art. 21/nonies/ c2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, **accertate con sentenza passata in giudicato**, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto (12) mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al **d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**.*

# Quesiti

- SI RICHIEDE APPROFONDIMENTO SUI RIFLESSI CONTABILI DELLA REVOCA, INERENTI PARERI E VISTI CONTABILI-



## Quesiti

• SE IL RUP HA PIÙ VOLTE SEGNALATO PER ISCRITTO **ALL'AMMINISTRAZIONE LE MISURE CORRETTIVE** PER EVITARE LA REVOCA DEL FINANZIAMENTO, E NESSUNA NOTA HA AVUTO RISCONTRO, **LE RESPONSABILITÀ RIMANGONO INTERAMENTE IN CAPO AL RUP ?**

REVOCA DI FINANZIAMENTO IN MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE CARICATA NEL PORTALE DEDICATO PER PROBLEMI TECNICI DEL PORTALE STESSO. COME COMPORTARSI?

## Quesiti

- QUALE TRIBUNALE E QUALI I TERMINI PER RICORRERE IN CASO DI: MANCATA CONCESSIONE, ANNULLAMENTO DEL FINANZIAMENTO IN AUTOTUTELA, REVOCA?
- L'ITER GIURIDICO/AMMINISTRATIVO MA SOPRATTUTTO CONTABILE DA SEGUIRE IN CASO DI REVOCA DI CONTRIBUTI REGIONALI E TITOLARITÀ DELLE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI?



## Quesiti

- **COME TUTELARE IL BILANCIO COMUNALE DI FRONTE A REVOCHE PER SCADENZA TERMINI QUANDO UN PROGETTO PER CUI SONO GIÀ STATE SOSTENUTE SPESE SI BLOCCA PER MOTIVAZIONI IMPREVISTE CHE RICHIEDEREBBERO TEMPI PIÙ LUNGI DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI?**

**CORTE DI  
CASSAZIONE  
, SEZ. UNITE  
CIVILI –  
ordinanza 18  
maggio 2021  
n. 13492**

- pubblicazione di un bando nella Regione Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto il sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS) attraverso l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto alle piccole e medie imprese, con nota del 5 luglio 2017, beneficiaria di un contributo di euro 100.000 per la realizzazione di un intervento edilizio e di riqualificazione



# Vicende societarie hanno portato all'avvio della revoca del finanziamento

- Avvio procedimento (art. 7 della legge 241/90)
- con comunicazione di avvio di procedimento di revoca del contributo, ha contestato alla società (...) **l'inadempimento agli obblighi stabiliti dal bando, sul rilievo della violazione del vincolo di destinazione costituito dall'obbligo di mantenere e utilizzare i beni per le finalità progettuali previste**; a seguito dell'accoglimento delle osservazioni formulate dalla società, il procedimento è stato archiviato con provvedimento del 6 luglio 2020.



# Richiesta di annullamento del provvedimento di revoca del finanziamento al giudice amministrativo (Tar Friuli)

**pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.**

L'Ufficio del Procuratore Generale osserva che la controversia attiene alla tutela della situazione giuridica soggettiva facente capo alla società e derivante dal percepimento del contributo, definitivamente pregiudicata dal provvedimento di revoca del beneficio e non già dal mero atto endoprocedimentale impugnato avanti al giudice amministrativo. Così ricostruito il petitum sostanziale della pretesa azionata da GPR, il pubblico ministero rileva **che la revoca della sovvenzione si presenta non già come il frutto di una rivalutazione in sede di ponderazione comparativa dell'interesse pubblico a mantenere il finanziamento, ma come reazione al mancato rispetto degli obblighi assunti in sede di concessione del contributo, per violazione delle condizioni poste dal bando, ed in particolare dell'obbligo di stabilità.**



# Richiesta di annullamento del provvedimento di revoca del finanziamento al giudice amministrativo (Tar Friuli)

- In prossimità della camera di consiglio, la controricorrente GPR ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ribadisce che il giudizio promosso dinanzi al TAR non riguarda la revoca del finanziamento, ma il comportamento precedente della Amministrazione, consistente nella mancata comunicazione dell'avvio del procedimento CL -5 di revoca dell'archiviazione, nell'ambito e nel quadro di un rapporto basato sull'interesse legittimo e sull'esercizio di un potere



La questione in  
sostanza: competenza  
del giudice  
amministrativo o  
competenza del  
giudice ordinario

La controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione **rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell'erogazione (Cass., Sez. Un., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. Un., 4 aprile 2021, n. 9840; e v., in fatti-specie nella quale era stata impugnata, accanto al provvedimento di revoca del contributo, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21549).**



La questione in  
sostanza: competenza  
del giudice  
amministrativo o  
competenza del  
giudice ordinario

In altri termini, la controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione,



La questione in  
sostanza: competenza  
del giudice  
amministrativo o  
competenza del  
giudice ordinario

....mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché **la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico** (Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2019, n. 3166; Cass., Sez. Un., 30 luglio 2020, n. 16457).



# Violazione di un obbligo di stabilità (prosecuzione dell'attività per cui era prevista l'erogazione)

Nel caso di specie è incontrovertibile l'esistenza del provvedimento di concessione del contributo. In questo contesto, assume determinante rilievo la circostanza che l'atto di revoca adottato dal Comune è motivato sul presupposto di un addetto inadempimento da parte della società beneficiaria per il mancato rispetto dell'obbligo assunto in sede di concessione della sovvenzione, in particolare dell'obbligo di stabilità previsto dall'art. 15 del bando. In sostanza, il Comune ha addebitato a GPR di non esercitare più l'attività commerciale per favorire la cui stabilità il contributo era stato concesso, e di aver ceduto il ramo di azienda del supermercato, in relazione al quale era stata deliberata e concessa la sovvenzione, in favore di un soggetto, Aspiag Service s.r.l., privo dei requisiti per essere qualificato PMI.

Tali inosservanze sono successive alla concessione del finanziamento ed attengono alla fase "esecutiva" del rapporto tra finanziatore e finanziato: il loro addebito, perciò, non comporta una nuova discrezionale valutazione comparativa degli interessi pubblici implicati nel finanziamento e non si risolve nell'individuazione di un sopravvenuto interesse pubblico alla revoca. Essendo la revoca motivata con riguardo alla violazione di un obbligo condizionante il finanziamento, la situazione soggettiva fatta valere dalla società GPR è di diritto soggettivo e il Comune non ha alcun margine di discrezionalità nell'apprezzamento del rilevato inadempimento.



# Transazioni e debiti fuori bilancio

Alla sezione regionale del Lazio viene posta la questione della corretta trattazione contabile di una transazione.

- Più nel dettaglio, il Sindaco di un comune della regione <<chiede di conoscere se sia necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio connesso ad una valorizzazione urbanistica concessa in sede transattiva, posto che la stessa non comporta esborso monetario da parte del Comune ma, in futuro, gli introiti di oneri da urbanizzazione>>.



deliberazione  
n. 48/2021,  
Corte dei  
Conti, sez.  
regionale del  
Lazio

- Nel caso di specie, la transazione presentava, addirittura, **aspetti contabili favorevoli per l'ente visto che avrebbe introitato i correlati oneri di urbanizzazione.**
- Nel parere, più nel dettaglio, dopo l'affermazione della non necessità della fase consiliare del riconoscimento della legittimità (ed utilità) di un debito fuori bilancio (appunto inesistente) si legge che <<qualora>>, nella fase istruttoria della transazione emergessero **<<oneri connessi alla transazione non previsti nel bilancio dell'ente>>**, **il riconoscimento del debito è adempimento ineliminabile per procedere con il pagamento e la fattispecie utilizzabile è rappresentata dalla lettera e), comma 1, dell'articolo 194 del decreto legislativo 267/2000.**



deliberazione  
n. 48/2021,  
Corte dei  
Conti, sez.  
regionale del  
Lazio

La conclusione del parere, che interessa, soprattutto, il responsabile del servizio finanziario (anche se non direttamente causa della transazione), è che il procedimento di riconoscimento, quindi, è necessario **<<in presenza di debiti non già esistenti nel bilancio comunale, con conseguente obbligo di preliminare riconoscimento (...) e valutando l'utilità che deriverebbero all'ente stesso>>**.

Nella fase, quindi, istruttoria che porta, potrebbe portare, all'accordo transattivo si tratta di, previamente, verificare se gli aspetti contabili, coinvolti nella transazione, risultino o meno già contabilizzati.



## Passività pregresse e debiti fuori bilancio

*"Con determinazione del Responsabile del Settore dei Lavori pubblici del 29 dicembre 2015 venivano aggiudicati i lavori inerenti gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici e ..... veniva registrato formale impegno di spesa sul bilancio di competenza, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000, a favore del medesimo aggiudicatario. .... **Problema IVA***

*....l'amministrazione comunale deve procedere al versamento **della maggiore imposta** dovuta con le procedure di regolarizzazione di cui all'art. 6, comma 8 del d. lgs. 471/1997, posto che il soggetto tenuto al versamento dell'IVA è il committente che, in quanto ente pubblico, rientra nell'ambito di applicazione del meccanismo dello split payment di cui all'art. 17 ter del d.P.R. 633/1972.*



# Corte dei Conti, regione Sardegna n. 33/2021

- ....si chiede se tale imposta possa essere considerata quale passività pregressa o se la stessa è riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 194 comma 1 lettera e) del T.U.E.L.”
- .....se tale conguaglio debba essere considerato alla stregua di una passività pregressa o debba invece essere inteso quale debito fuori bilancio, per il quale si appalesi necessario il riconoscimento ai sensi dell'art. 194 del TUEL.



Corte dei  
Conti, regione  
Sardegna n.  
33/2021 ...  
passività  
pregresse

Le passività pregresse derivano da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene ad evidenza. Esse si verificano allorché, all'esito dell'assunzione del formale impegno, **taluni fatti imprevedibili**, talvolta (ma non necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla voluntas che all'auctoritas del soggetto che ha assunto l'obbligazione per conto dell'ente, incidendo, appunto, sulla misura del costo.



Corte dei  
Conti, regione  
Sardegna n.  
33/2021  
...debiti fuori  
bilancio

*I debiti fuori bilancio hanno, invece, la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti di cui all'art.194 TUEL,*

***possono** essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento.*

*L'esigenza del riconoscimento consiliare, peraltro, come è stato osservato da autorevole giurisprudenza di questa Corte, sorge per il fatto **che dette obbligazioni devono essere ricondotte nell'alveo del bilancio di cui è dominus l'organo consiliare che, diversamente, sarebbe esautorato dal loro vaglio di legittimità ed utilità per l'ente locale** (Sezione delle Autonomie, n. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 21 novembre 2019).*



## Le passività pregresse ...

- Le stesse, pertanto, possono trovare copertura nel bilancio di competenza, essendo oneri che, per quanto risalenti nel tempo, si sono manifestati in corso di esercizio.
- Nel senso della sussistenza di passività pregresse, per un'ipotesi che presenta evidenti analogie con quella all'esame, si veda: Sezione Lombardia n. 82/2015/PAR per maggiori spese, **rispetto a quelle impegnate, derivanti dall'utilizzo di utenze elettriche per gli edifici comunali....** (nda dubbio ..Valle d'Aosta 4/2020))



## Dubbio ...

- Se l'esigenza di incremento nasce in corso d'esercizio finanziario .....si può ricorrere alla variazione di bilancio o al prelevamento dal fondo di riserva.
- Qualora ciò non si verifichi .. si rientra nella fattispecie della lettera e) dell'articolo 194, ..si tratta di debito che sorge (presentazione fattura) in esercizio finanziario diverso (quello successivo rispetto al momento del costo)...



## Parere

*Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, i maggiori oneri fiscali cui il comune (...) deve far fronte a seguito dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate devono essere **considerati passività pregresse, giacché non sono stati causati dall'assenza dell'impegno di spesa, ma da fattori estrinseci e, in larga parte, imprevedibili (in quanto derivanti dalla controversa interpretazione della normativa in materia di aliquota IVA agevolata).***

*In conclusione, alle maggiori somme dovute l'ente potrà far fronte con **l'ordinaria procedura di spesa (art. 191 TUEL) eventualmente ricorrendo alle opportune variazioni di bilancio qualora si rivelassero necessarie.***



Art. 191/1c –  
267/2000  
..impegno di  
spesa ...

1. *Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria (...) Nel caso di spese riguardanti (...) forniture, appalti e prestazioni professionali, **il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno.** La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti (...) le forniture e le prestazioni professionali, **è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. (...)***



Art. 191/3c –  
267/2000

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, **il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'[articolo 194, comma 1, lettera e\)](#), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.**



Lett. e) art.  
194/1c –  
267/2000

- *e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*



# Debito fuori bilancio non pagato a cui segue decreto ingiuntivo

*"chiede se nell'ipotesi in cui il debito derivante da sentenza non venga riconosciuto entro il termine di 120 giorni (art.14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 30/1997) ed il creditore **esperisca la procedura esecutiva**, le maggiori somme derivanti dalla notifica dell'atto di precetto e dall'eventuale pignoramento ..sono ... riconoscibili con deliberazione consiliare al fine della riconducibilità della spesa nell'alveo del bilancio; in subordine chiede di sapere, nell'ipotesi in cui non sia legittimo il riconoscimento di tali debiti ai sensi dell'art. 194 lett. a del D. Lgs. 267/2000, **con quale modalità le spese del giudizio esecutivo possano essere imputate nel bilancio dell'Ente ai fini della liquidazione**".*



# Corte dei Conti Campania n. 166/2021

...oggetto .... sentenze esecutive, quindi il titolo giudiziale formatosi nel processo; quelle di cui si discute, viceversa, **sono le spese per l'inerzia nel riconoscimento di sentenze esecutive**, quindi somme dovute solo se e quando l'ente non riesce nei termini di legge (i 120 giorni) a soddisfare la legittima pretesa di un creditore. Occorre a questo punto precisare **che la dizione sentenze esecutive (di cui alla lettera a) ricomprende anche titoli che, pur non assumendo la forma di sentenza, abbiano comunque l'attitudine ad essere eseguiti coattivamente** (vedasi, al riguardo, Sezione controllo Campania nr. 384 del 2011 in tema di equiparazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo alla sentenza esecutiva)



# Corte dei Conti Campania n. 166/2021

Conseguentemente, e riassumendo, si deve ritenere che le maggiori somme sborsate a seguito di pignoramento presso terzi vanno ricomprese nella lett. a) (sentenze esecutive) dell'art. 194 del TUEL. Resta assorbito il secondo quesito del comune. Infine, posto che la richiesta potrebbe palesare **colposi ritardi nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, con conseguente danno erariale, appare opportuna la trasmissione del presente provvedimento alla Procura Regionale Campania**



Chi fa che  
cosa?

Proposta riconoscimento debito fuori bilancio  
deve essere predisposta da chi lo ha causato

.....

- Riconducibilità ad uno dei casi di cui  
all'articolo 194 del decreto legislativo 267/200
- Proposta per il Consiglio (parere del revisore)

Copertura finanziaria

**Riconoscimento**

Impegno pagamento e invio alla Corte dei  
Conti



# Pagamento anticipato (senza attendere la seduta consiliare)

- Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 73/2018
- (caso) SENTENZA ESECUTIVA
- Senonché, allo stato il Consiglio comunale non è ancora giunto ad approvare la prevista deliberazione di riconoscimento del debito, in quanto nella seduta convocata nel giorno ...è venuto a mancare il numero legale prima della votazione finale.
- Decreto ingiuntivo con maggiorazione ..spese/interessi etc ...



# Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 73/2018

- Il Sindaco intende sapere se, dinanzi alla possibilità di evitare al Comune **il maggior esborso degli interessi dovuti in base al decreto ingiuntivo**, e ritenuta sussistente la copertura finanziaria nel bilancio dell'Ente, sia legittimo procedere al pagamento di cui al decreto ingiuntivo in questione con **apposita determinazione del dirigente competente**, prima dell'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dalla disposizione sopra citata. Nel rivolgere la richiesta,



# Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 73/2018

- il Sindaco assume altresì **un duplice impegno**, volto ad assicurare sia il nuovo inserimento della proposta di riconoscimento del debito tra gli argomenti dell'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale, sia la trasmissione della suddetta eventuale determinazione dirigenziale **autorizzativa del pagamento alla competente Procura regionale della Corte dei conti, in attuazione Dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.**

**(CHITRASMETTE ALLA CORTE?)**



# Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 73/2018

- *Un primo punto .....certo attiene alla competenza del Consiglio comunale in ordine al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, **che è ritenuta esclusiva, non derogabile e non assumibile da altri organi**, essenzialmente in ragione delle funzioni generali di indirizzo e controllo politico-amministrativo e di garante dell'equilibrio e della regolarità del sistema di bilancio, proprie dell'organo elettivo.*



# Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 73/2018

- *L'altro dato pacificamente acquisito è quello per cui, al di là del rilievo letterale, la riconoscibilità dei debiti derivanti da sentenze esecutive ammessa dall'art. 194, comma 1, lett. a), TUEL, è da intendersi riferita a tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione, ivi compreso, pertanto, il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.*



# Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 73/2018 ..(chi fa che cosa...)

Muovendo da tali premesse, occorre anzitutto chiarire che, per gli amministratori e i funzionari **che vengono a conoscenza** dell'avvenuta notificazione di un decreto ingiuntivo, rimane obbligo prioritario quello di attivare e svolgere prontamente, ciascuno per la propria competenza, il procedimento che conduce alla tempestiva convocazione del Consiglio comunale (...) in modo che l'adozione della deliberazione consiliare **possa giungere in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini stabiliti ed impedire la formazione di oneri aggiuntivi a carico dell'ente, come quelli connessi alla maturazione di interessi e rivalutazione monetaria o alle ulteriori spese legali conseguenti ad eventuali azioni esecutive**



# Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 73/2018 ..(chi fa che cosa...)

- ..in questo senso .... il principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali nel testo approvato il 12 marzo 2008, sia con generale riferimento all'insorgenza di passività idonee a determinare debiti fuori bilancio di qualsiasi tipologia (punti 93, 94, 95), sia con specifico riguardo al caso dell'obbligazione derivante da sentenza esecutiva (punto 103).



# Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 73/2018 ..il ruolo del C.C.

*... il Consiglio comunale ha, in primo luogo, il compito di riscontrare e dimostrare che la spesa rientri in una delle casistiche tipizzate dall'art. 194 TUEL. Tale accertamento si svolge secondo canoni e livelli di analisi alquanto diversi a seconda della tipologia di riferimento del debito, talora risultando sostanzialmente doveroso (come di seguito si vedrà, è questo il caso proprio dei provvedimenti giudiziari esecutivi), talaltra lasciando all'organo un certo margine di discrezionalità, come in particolare avviene con riguardo all'ipotesi di cui alla lett. e) della disposizione in parola, relativa alle obbligazioni sorte da acquisizioni di beni e servizi in violazione delle procedure di spesa.*



# Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 73/2018

*La pronuncia del Consiglio comunale è altresì chiamata ad indagare su modalità e cause della irregolare formazione della posizione debitoria e ad accertare le eventuali responsabilità.*

- Dovrebbe cioè procedersi ad esaminare le procedure e operazioni amministrative eseguite, sia al fine di rilevare le anomalie **da correggere per il futuro**, sia per **verificare se vi siano state mancanze ascrivibili ad amministratori o funzionari dell'Ente, in grado di dar luogo in particolare a danni erariali**. Tale funzione di accertamento risulta rafforzata dalla previsione legislativa dell'obbligo di invio delle delibere di riconoscimento di debiti agli organi di controllo ed alla Procura regionale della Corte dei conti (articolo 23, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289).*



# Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 73/2018 ..in presenza di una sentenza/titolo esecutivo

- *L'ente, cioè, è tenuto a saldare detti debiti effettuandone il pagamento, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di giudizio in ordine alla loro legittimità, che è già implicita nella fonte da cui promanano, tenuto conto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per soddisfare la propria pretesa, con un pregiudizio ancora maggiore per l'ente.*



# Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 73/2018

*In ogni caso, il tempestivo svolgimento dell'iter ordinario stabilito per il riconoscimento del debito deve risultare idoneo, tanto più nel caso di provvedimenti giudiziari esecutivi, a condurre al pagamento in termini utili e a scongiurare il rischio di maggiori pregiudizi economici per l'ente. Ciò specialmente quando, come nel caso del Comune istante, l'ente trovi un'intesa con il creditore sulle modalità di adempimento dell'obbligazione derivante dal provvedimento, ad esempio per una dilazione di pagamento (ipotizzata anche dall'art. 194, comma 2, TUEL) o per la rinuncia o riduzione degli interessi.*



# Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 73/2018

*Il problema si pone per i casi in cui, per qualsivoglia ragione, il corso del procedimento relativo al riconoscimento del debito incontri ostacoli che impediscono l'adozione di una deliberazione consiliare che sia utile allo scopo. Ciò è quello che è avvenuto nel Comune istante per le riferite circostanze eccezionali, ma lo stesso potrebbe verificarsi anche in relazione a fattori più probabili, come ad esempio la tempistica non immediata per la convocazione e l'istruttoria delle deliberazioni del Consiglio comunale, oppure i limiti normativi alla gestione del bilancio e alle relative variazioni in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria.*



# Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 73/2018

- .....possibilità per amministratori e funzionari dell'ente stesso di effettuare detto pagamento prima dell'intervento del Consiglio comunale???

- la Sezione ritiene di fornire soluzione affermativa, nei termini di seguito precisati



## Le precisazioni del collegio

- 1, l'ipotesi in cui, in considerazione dell'oggetto della spesa cui si riferisce l'obbligazione perfezionata con il provvedimento del giudice, sussista un pertinente e capiente stanziamento nel bilancio in corso di gestione
- Sotto questo profilo si osserva, infatti, che, come ...diritto positivo **nel nuovo ordinamento contabile**, la registrazione di un impegno di spesa **può avvenire soltanto dal momento in cui l'obbligazione a carico dell'ente è giuridicamente perfezionata (cfr. punto 5.1 del già menzionato principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2).**



## Le precisazioni del collegio

- *Perciò non può rilevarsi un'anomalia nell'assunzione dell'impegno a seguito dell'obbligazione giuridica che sorge e si perfeziona per effetto del provvedimento del giudice. Prima di tale momento ciò non sarebbe neppure stato possibile, come è confermato dal punto 5.2, lett. h) del medesimo principio contabile proprio con riferimento alle obbligazioni passive, solo potenziali, in attesa degli esiti di un giudizio*



## Le precisazioni del collegio

- **SE NON SI RIESCE AD ARRIVARE ALLA DELIBERA CONSILIARE PER MOTIVI «OGGETTIVI» ....**
- *Ove, però, tale strada si riveli non tempestivamente e utilmente praticabile, gli amministratori o funzionari competenti potranno comunque, al verificarsi delle condizioni descritte, ugualmente attivarsi per il pagamento del debito, salvo l'obbligo per i medesimi di adoperarsi contemporaneamente per la definizione della deliberazione consiliare di riconoscimento.*



# Le precisazioni del collegio

*Negare tale possibilità, nei casi in cui costituisce l'unico rimedio per **evitare maggiori aggravii di spesa per l'ente**, condurrebbe questa Sezione a privilegiare un formalismo giuridico che si appalesa all'evidenza non giustificato. Come sarà evidenziato meglio in seguito, infatti, la sottoposizione della fattispecie di spesa da provvedimento giurisdizionale esecutivo all'esame del Consiglio comunale in un momento successivo al pagamento del debito, lascia inalterati i poteri e i margini di valutazione che competono all'organo nell'ambito della deliberazione di riconoscimento e che potrà esercitare con uguali modalità e, soprattutto, con pari efficacia e rilevanza.*



# Le precisazioni del collegio

- **IL PROBLEMA E' CHE OCCORRE GIA' AVERE LO STANZIAMENTO**
- *In tale evenienza, si ha di fronte effettivamente una situazione patologica del bilancio, che non è in grado di recepire il nuovo fenomeno di rilevanza finanziaria. Ed è in relazione a questa situazione, e ad altre simili, che si svolge una delle ricordate funzioni proprie della deliberazione di riconoscimento del debito, ovvero quella della sua riconduzione al sistema di bilancio attraverso l'individuazione delle modalità di copertura.*

**VARIAZIONE!!!**



## PRECISAZIONI

• Ciò, ovviamente, **non determina un'esautorazione di poteri del Consiglio comunale**, posto che, anche in tale circostanza, occorre ugualmente portare a compimento il procedimento di riconoscimento del debito previsto dall'art. 194 TUEL. **In tale sede, l'organo consiliare potrà verificare e ratificare l'operato degli organi precedentemente intervenuti, ma potrà anche scegliere di adottare, attraverso variazioni di bilancio di propria pertinenza, una diversa soluzione in ordine alle modalità di finanziamento del nuovo debito.**



## Precisazioni

*il diverso organo (ES. NEL CASO DI VARIAZIONE IN GIUNTA) che, ordinando il pagamento del debito, anticipa gli effetti del riconoscimento, non provoca una compressione, e con essa un vulnus, dei poteri consiliari. Si può anzi affermare che esso soggiaccia, come il Consiglio, all'obbligo derivante dal provvedimento esecutivo e abbia quindi agito, nell'ambito delle proprie competenze, per assicurarne l'esecuzione.*



## Precisazioni

- *Infine, anche con riferimento alla funzione di accertamento delle cause e delle responsabilità delle fattispecie di debito, non vi è dubbio che in sede di deliberazione di riconoscimento successiva al pagamento, essa possa svolgersi con le stesse modalità ed efficacia e potrà ovviamente riguardare anche l'operato degli organi che hanno disposto il previo pagamento*



Infine ...

*Si ritiene che, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di danaro pubblico, sia possibile per i competenti organi dell'ente locale, nelle ipotesi e con le modalità precisate nel presente pronunciamento, procedere al pagamento dell'obbligazione derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento.*

**Restano comunque salvi l'obbligo della pronta attivazione e celere definizione del procedimento di cui all'art. 194 TUEL, nonché quello di includere la determinazione relativa al pagamento anticipato nella documentazione da trasmettere alla competente Procura della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 289 del 2002.**